



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra

del 5 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 2017²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del *Cantone di Turgovia* del 16 marzo 1987³ (§ 77), accettata nella votazione popolare del 12 febbraio 2017.

Art. 2

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione della Repubblica e *Cantone Ticino* del 14 dicembre 1997⁴ (art. 4 cpv. 1, art. 14 cpv. 1, art. 49, rubrica e cpv. 2, art. 50, rubrica e cpv. 2), accettate nella votazione popolare del 25 settembre 2016.

Art. 3

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone del Vallese* dell'8 marzo 1907⁵ (art. 39 cpv. 2 e nuovo art. 65^{bis}), accettate nella votazione popolare del 25 settembre 2016.

¹ RS 101
² FF 2017 4997
³ RS 131.228
⁴ RS 131.229
⁵ RS 131.232

Art. 4

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del *Cantone di Ginevra* del 14 ottobre 2012⁶ (art. 55 cpv. 5), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2016.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 27 novembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 5 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁶ RS 131.234